



procura in calce e su foglio allegato al presente atto a firma del Responsabile Contenzioso S..., Sig. F... G..., in virtu' dei poteri conferitogli giusto atto notarile, Rep. 177893 Raccolta 11776 del 28/04/2022, dall'Avv. R... V... ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in P... ( ), alla Via G. P..., n. ...;

**PARTE CONVENUTA**

**B... D... M... - M... C... S.p.A. [già M... C... S.p.A. - in forma abbreviata: B... - M...]**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. F... G... ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in R... alla Via M... Z..., n. ...;

**PARTE CONVENUTA**

**B... S... F... C... C...**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. I... V... ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in R... ( ), al C... d... R..., n. ...;

**PARTE CONVENUTA****FATTO e DIRITTO**

1. Con atto di citazione in riassunzione dinanzi a questo tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, del giudizio di opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, comma I c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3, emessa da Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, su incarico della B... d... M... - M... C... S.p.A., per la somma complessiva di € 79.473,27, nonché del relativo ruolo n. 2019/000464 reso esecutivo in data 30.11.2018, nei confronti degli odierni attori, in qualità di fideiussori della società R... di L... G..., S... D... e C. S.n.c., beneficiaria di un finanziamento dell'importo di € 150.000,00 erogato da parte della B... B... S... F..., in seguito a ordinanza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 24.02.2022, la parte attrice ha chiesto, in via preliminare, di sospendere, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, l'efficacia esecutiva del titolo azionato; nel merito, in via principale, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3 emessa da Riscossione Sicilia Spa, Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, su incarico della B... d... M... - M... C... S.p.a., per la somma complessiva di € 79.473,27, nonché del relativo ruolo n. 2019/000464 reso esecutivo in data 30.11.2018, per carenza assoluta dei presupposti per l'esercizio del potere esecutivo dell'agente della riscossione; in subordine, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3 emessa da



Riscossione Sicilia Spa, Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, su incarico della B d M - M C S.p.a., per la somma complessiva di € 79.473,27, nonché del relativo ruolo n. 2019/000464 reso esecutivo in data 30.11.2018, per carenza del potere esecutivo dell'agente della riscossione nei confronti del fideiussore; in gradato subordine, di dichiarare l'insussistenza del titolo per il quale si agisce esecutivamente e per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3 emessa da Riscossione Sicilia Spa, Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, su incarico della B d M - M C S.p.a., per la somma complessiva di € 79.473,27, nonché del relativo ruolo n. 2019/000464 reso esecutivo in data 30.11.2018; in gradato subordine, di dichiarare la decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. e per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3 emessa da Riscossione Sicilia Spa, Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, su incarico della B d M - M C S.p.a., per la somma complessiva di € 79.473,27, nonché del relativo ruolo n. 2019/000464, reso esecutivo in data 30.11.2018; in gradato subordine, ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito azionato, e per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3 emessa da Riscossione Sicilia Spa, Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, su incarico della B d M - M C S.p.a., per la somma complessiva di € 79.473,27, nonché del relativo ruolo n. 2019/000464 reso esecutivo in data 30.11.2018; con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali, la quale, da un lato, ha rinnovato le eccezioni avanzate innanzi il Tribunale di Agrigento concernenti il difetto di legittimazione passiva e, dall'altro, ha chiesto in via principale, accertata e dichiarata la rituale notifica della cartella di pagamento, di rigettare le domande attoree; in subordine, di dichiarare la legittimità della condotta tenuta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione essendosi conformata a precise disposizioni di legge; in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche parzialmente, di accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore condannandolo a tenere indenne e a manlevare l'Agenzia delle Entrate Riscossione da qualsivoglia pregiudizio, con compensazione delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio la B d M - M C S.p.A., la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; oltre all'inammissibilità e all'infondatezza di tutte le domande svolte dagli attori con riferimento alla garanzia assistita dall'intervento del Fondo di Garanzia gestito da B d M - M C S.p.A., nel merito, ha chiesto di rigettare le domande attoree e, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui debba essere dichiarato che



nulla è dovuto dagli attori in relazione alla surroga operata da parte della B -M a seguito della liquidazione della perdita ed alla cartella impugnata, di condannare la B S F - C C alla restituzione in favore della B -M dell'importo di € 77.139,94 ricevuto a titolo di liquidazione della perdita, oltre interessi e svalutazione e/o alla maggiore e/o minore somma ritenuta dovuta, equa e/o di giustizia e/o comunque accertata in corso di causa; con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.

Si è, infine, costituita in giudizio la B d C C "S F ", la quale, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti dal M C ; in subordine, di rigettare le domande attoree; con condanna alle spese di lite.

Alla prima udienza di trattazione e comparizione, il giudice istruttore ha sollevato d'ufficio la questione di incompetenza in ordine sia alla domanda di nullità della cartella di pagamento impugnata sia alla domanda riconvenzionale trasversale esperita dalla convenuta B d M - M C S.p.A., invitando le parti a discutere sulla competenza di questo tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, come individuata dal giudice remittente, ritenendo non sussistenti ipotesi di connessione tali da determinare lo spostamento della competenza dal giudice naturale della stessa e, dunque, ha rimesso la decisione al Collegio. Le parti, sul punto, hanno dedotto di rimettersi al tribunale.

2. Ritiene il Collegio che difetti, nella specie, la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli a decidere la presente controversia relativamente sia alla domanda di nullità della cartella di pagamento impugnata, sia alla domanda riconvenzionale sopra descritta, come invece ritenuto con ordinanza del 24.02.2022 del Tribunale di A .

Invero, gli odierni attori hanno chiesto, innanzitutto, di accertare la nullità della cartella di pagamento in atti emessa nei loro confronti per aver prestato in data 15 luglio 2011 una fideiussione *omnibus*, non allegata all'atto di citazione in riassunzione, in favore della società R di L L G - S D e C. Snc, la quale aveva sottoscritto con la B B S F un contratto di finanziamento per la somma di € 150.000,00, garantito anche dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese della B d M - M C . In particolare, la parte attrice ha esperito l'azione di nullità avverso la cartella di pagamento in atti per carenza assoluta dei presupposti per l'esercizio del potere esecutivo dell'agente di riscossione o, in subordine, per carenza del potere esecutivo dell'agente riscossore nei confronti dei fideiussori. Ha



dedotto, in gradato subordine, la decadenza dall'azione del creditore per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., senza tuttavia chiedere espressamente, nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione incardinato dinanzi all'intestato Tribunale, la nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di garanzia del 15 luglio 2011, peraltro prodotto in atti dalla convenuta B di C C "S F", per la violazione della normativa *antitrust*, limitandosi soltanto nel corpo dell'atto ad assumere la conformità delle clausole n. 2, 6 e 8 contenute nella suindicata fideiussione allo schema di contratto predisposto dall'ABI, sanzionato dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia (all'epoca autorità competente in materia), come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29810/2017.

Il giudice remittente ha considerato che l'art. 3, co 1, lett. c) e d) D. Lgs. 168/03 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, tra l'altro, le controversie di cui all'art. 33, co. 2 L. 287/90, cioè relative ad azioni di nullità proposte in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della stessa legge e che, ai sensi dell'art. 4, co 1-ter D. Lgs. 168/03, per le controversie di cui all'art. 3, co 1, lett. c) e d) è, in particolare, inderogabilmente competente la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per l'ufficio giudiziario di Agrigento; ha rilevato, inoltre, che detta sezione risulterebbe competente, altresì, per connessione ai sensi dell'art. 3, co. 3, D. Lgs. 168/03 anche sulle altre domande connesse, inerenti al contratto di fideiussione.

Ebbene, questo Collegio è di diverso avviso in ordine alla competenza sulla domanda di nullità della cartella di pagamento impugnata e sulla domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla B d M - M C S.p.A., in quanto non solo ritiene che non sussistano ragioni di connessione di cui all'art. 3, co. 3, cit. tali da poter comportare uno spostamento della competenza del Tribunale di Agrigento, quale giudice naturale e foro competente della presente causa di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c., ma ritiene anche che la domanda di liberazione dei fideiussori per effetto dell'asserita intervenuta decadenza dall'azione *ex art. 1957 c.c.*, per come proposta dalla parte attrice nel giudizio di opposizione all'esecuzione incardinato dinanzi al Tribunale di Agrigento, è stata fatta valere non in via di domanda riconvenzionale quanto piuttosto in via di eccezione riconvenzionale.

In ordine ai suindicati motivi, occorre precisare che, in via generale, per dar luogo alla competenza per connessione non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15/12/2020, n. 28456).

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, co. 3, D. Lgs. n. 168/2003 le ragioni di connessione con le materie di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2 del suindicato D. Lgs., in virtù delle quali spetta alla



Sezione specializzata in materia di impresa la cognizione sulla domanda connessa, sussiste nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità - dipendenza o della pregiudizialità tecnica, la quale afferisce alla particolare relazione sostanziale tra i rapporti giuridici controversi contemplata dagli artt. 31 e seguenti c.p.c..

Nel caso di specie, non si configura tra le azioni riguardanti la nullità della cartella di pagamento e quelle riguardanti propriamente la liberazione dei fideiussori per decorso del termine *ex art. 1957 c.c.* un rapporto di pregiudizialità giuridica o tecnica o, comunque, di connessione qualificata tale da giustificare la prosecuzione simultanea delle stesse innanzi all'intestato Tribunale, ma un rapporto di connessione meramente occasionale, determinata dalla proposizione contestuale delle domande relative alla nullità del titolo esecutivo per vizi suoi propri e alla liberazione dei fideiussori per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..

Ebbene, deve affermarsi, in particolare, che non sussistono i presupposti del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., anche considerando che le domande relative al nullità della cartella di pagamento e alla fideiussione non presentano connessione per l'oggetto (nullità della cartella per vizi propri relativi all'asserita carenza di potere dell'agente di riscossione; liberazione dei fideiussori per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. per effetto della declaratoria di nullità parziale della clausola n. 6 del contratto, peraltro non espressamente richiesta) o per il titolo (carenza di potere dell'agente di riscossione; violazione della normativa *antitrust* per la fideiussione).

Argomentare diversamente e ritenere che qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporti lo spostamento della competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa porterebbe, inoltre, a tradire del tutto la *ratio* sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, concepito dal legislatore come un giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono essere, altresì, decise celermente.

Con riguardo alla richiesta di declaratoria della decadenza del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., occorre precisare che la declaratoria di nullità parziale della clausola n. 6 del contratto di fideiussione in atti non solo non è stata espressamente richiesta nelle conclusioni né dell'atto introduttivo in riassunzione, né dell'atto di citazione di opposizione all'esecuzione incardinato dinanzi al Tribunale di Agrigento, ma è stata anche fatta valere, in entrambe le sedi, in via di eccezione subordinata e non di azione e/o domanda riconvenzionale.

Sul punto, giova ricordare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo affermato nella recente ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte, Sezione I, 2 febbraio 2023, n. 3248, secondo cui a norma dell'art. 33, comma 2 della L. n. 287/1990, nel testo modificato dall'art.



2, comma 2, d. l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 d.lgs. n. 168/2003, e successive modificazioni.

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riprodotiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429).

Quest'ultima nullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto piuttosto in via di eccezione.

Siffatta evenienza esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Napoli). Come ricordato, infatti, la detta competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.

Nel caso di specie, il giudice competente per la causa (che è il Tribunale di Agrigento, competente funzionalmente *ex art. 27 c.p.c.*) deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.).

Pertanto, va sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 45- 47, co. 4 c.p.c., con riferimento a tutte le domande attoree e a quella esperita in via riconvenzionale da una delle parti convenute; invero, qualora, in seguito ad ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 27 c.p.c., la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

### **P.Q.M.**

Richiede, d'ufficio, regolamento di competenza, rimettendo il fascicolo del procedimento alla Suprema Corte di Cassazione, perché, accogliendo il presente regolamento, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, in favore del Tribunale ordinario di Agrigento in merito alle domande formulate dalla parte attrice e quelle spiegate in via riconvenzionale dalla parte convenuta, adottando i provvedimenti consequenziali. Si comunichi.

**Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.3.2023**



**Il Presidente**

*dr. Nicola Graziano*

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giorgia Tricarico, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo assegnato alla III Sezione Civile – Specializzata in materia di impresa.*

